

Comune di MASSA DI SOMMA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale(C.C.)
n. __ del __/__/2012

Sommario

- ART.1– Oggetto e finalità del regolamento
- ART.2– Ambito di applicazione
- ART.3– Competenze degli organi e degli uffici comunali
- ART.4– Responsabile unico del procedimento
- ART.5– Prezzo di vendita
- ART.6– Titolari del diritto di prelazione
- ART.7– Procedure di vendita
- ART.8– Procedura aperta
- ART.9– Procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa
- ART.10– Bando di gara
- ART.11– Procedimento negoziato senza svolgimento di gara ufficiosa
- ART.12– Permuta
- ART.13– Stipulazione del contratto
- ART.14– Pubblicità
- ART.15– Spese tecniche e notarili
- ART.16– Rinvio
- ART.17– Entrata in vigore

TITOLO I
‘INDIVIDUAZIONE E STIMA BENI’

Articolo 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art.12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997 n.127, l’alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Massa di Somma, in deroga alle norme di cui alla Legge 24.12.1908, n. 783 e successive modificazioni, al regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 , n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile.
2. Con le disposizioni del presente Regolamento il Comune di Massa di Somma intende assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per la alienazione del proprio patrimonio, perseguendo altresì l’obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.

Articolo 2
Ambito di applicazione

Sono alienate secondo le norme del presente regolamento:

- I beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause;
- I beni appartenenti al demanio del Comune di cui all'articolo 822 del Codice Civile,per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
- I beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, di cui all'articolo 826 del Codice Civile,previa approvazione dell'atto dichiarativo di dismissione di natura che accerti la cessazione della destinazione a pubblico servizio;
- I beni patrimoniali pervenuti da lasciti testamentari,conferimenti o donazioni nel rispetto dei vincoli imposti e compatibilmente al regime giuridico vigente.
- I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere;

Sono escluse dal presente regolamento le alienazioni disciplinate da specifiche leggi e in particolare:

- La dismissione degli immobili di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge 24.12.1993 n.560 e LR 4dicembre 2009 n.27;
- La cessione in piena proprietà dei beni già concessi in diritto di superficie all'interno dei piani di zona di edilizia economico-popolare (PEEP) o dei piani degli insediamenti produttivi (PIP) ai sensi

dell'art.31, comma45, della Legge 23.12.1998 n.448 ed dell'art.11 della Legge 12.12.2002 n.273;

Il motivato inserimento dei beni di cui alle lettere b) e c) nel Piano delle Alienazioni di cui al successivo art. 3 costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o di cessione della destinazione pubblica. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo. Per i beni d'interesse storico ed artistico devono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

Restano salvi, inoltre i vincoli all'alienazione dei beni culturali dettati dal D. Lgs. 22.01.2004, n. 42.

Articolo 3

Competenze degli organi e degli uffici comunali

1. La competenza in ordine alle alienazioni immobiliari e relative permutate è in capo al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma2 ,lettera l) del TUEL.
2. Il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale e del relativo bilancio triennale, approva il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art58 della Legge 06.08.2008 n.133 e, all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, indica i beni immobili di proprietà comunale che possono essere oggetto di alienazione ai sensi dell'art.128, comma 4, del D.Lgs.12.04.2006 n .163 e s.m.i. .
3. Il Piano deve riportare:
 - I beni immobili che si prevede di alienare;
 - Una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi per l'alienazione);
 - Una stima di massima sul valore dei singoli beni.
4. Il Consiglio Comunale ha comunque la facoltà di approvare anche in corso d'esercizio la cessione in proprietà di beni immobili non rientranti nel Piano delle Alienazioni mediante propria specifica deliberazione.
5. In caso di pre-esistenza di un atto consiliare di indirizzo, spetta alla Giunta la definizione dei criteri operativi non specificati dal Consiglio da seguirsi nel procedimento di alienazione.
6. L'avvio di una procedura di vendita, la presentazione di offerte di acquisto e l'esistenza di eventuali diritti di prelazione, non costituisce obbligo a contrarre per il Comune, il quale, per sopravvenuti, comprovati motivi di interesse pubblico ed in qualsiasi momento della procedura avviata, può valutare non più opportuno procedere all'alienazione dei beni, senza che ciò comporti risarcimento alcuno per eventuali contro interessati.

7. Le procedure conseguenti agli atti di approvazione e autorizzazione all'alienazione o alla permuta sono curate dal Responsabile Unico del procedimento indicato nel presente regolamento.

Articolo 4

Responsabile unico del procedimento di alienazione R.U.P.A.

1. Ai sensi della Legge 241/90 es.m.i viene istituita la figura del Responsabile Unico del Procedimento di Alienazione (R.U.P.A.) incaricato di tutti gli adempimenti preliminari e conseguenti all'assunzione della decisione di alienazione del bene di proprietà comunale.
2. Le funzioni del R.U.P.A. sono generalmente assegnate al Responsabile del Servizio Patrimonio e Demanio ; in caso di mancata nomina restano in capo al Responsabile di Settore competente.
3. Il R.U.P.A cura tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni a partire dalla predisposizione della proposta di programma delle alienazioni e, in particolare, è competente in merito all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale, dall'istruttoria delle proposte di deliberazione consiliare di autorizzazione all'alienazione, all'accertamento della proprietà dei beni immobili comunali da alienare, dalla redazione della perizia estimativa, ai negoziati con il soggetto proprietario nel caso di permuta e, in generale, di tutto quanto occorra ai fini della conclusione del procedimento, fatte salve le competenze in capo alla dirigenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Articolo 5

Prezzo di vendita

1. Il valore base per la vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta da tecnici dell'Ente, da tecnici dell'Agenzia del Territorio o da tecnici o società del settore di adeguata e documentata esperienza, con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. La perizia deve tener conto di tutte le circostanze particolari concernenti il bene da alienare.
3. La perizia estimativa deve espressamente specificare la metodologia utilizzata per la determinazione del valore di mercato dell'immobile, il grado di interesse all'acquisto ed il potenziale mercato di riferimento (nazionale, regionale, locale, particolare), anche al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione.
4. Il prezzo di stima così determinato si intende al netto degli oneri fiscali, che sono comunque a carico dell'acquirente, così come le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno, pubblicità del bando e altre pratiche necessarie alla formalizzazione dell'atto di vendita) e le spese contrattuali.
5. Il prezzo di stima, come sopra determinato e le altre spese a carico dell'acquirente devono essere indicate negli atti preordinati alla procedura di vendita.
6. Nel caso in cui la prima e la seconda asta vadano deserte, il Comune di Massa di Somma ha

- facoltà di indire un terzo esperimento pubblico riducendo il prezzo originario.
7. I professionisti eventualmente incaricati di determinare il prezzo non possono partecipare neppure attraverso loro collegate e/o partecipate alla gar di acquisto degli immobili medesimi.

TITOLO II **“DIRITTO DI PRELAZIONE”**

Articolo 6 ***Titolari del diritto di prelazione***

1. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal codice civile o da leggi speciali, nonché coloro che si trovano nella legittima detenzione di immobili, quali titolari di concessione, comodato, affitto rustico, locazione, in regola con i pagamenti al momento dell'attivazione della procedura di vendita da effettuarsi ai sensi del successivo articolo 8, hanno diritto di prelazione.
2. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli atti della procedura di vendita .
3. Dopo l'espletamento della procedura di gara, il prezzo di aggiudicazione è notificato ai soggetti di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge, con l'indicazione delle modalità di accettazione.
4. L'alienazione è disposta a seguito dell'accettazione da parte dei soggetti legittimati, del prezzo di cui al comma precedente, da esercitarsi entro 60 giorni dalla sua notifica e mediante versamento alla tesoreria comunale di una somma pari al 20% del prezzo dell'offerta a titolo di caparra confirmatoria che, all'atto della stipula, vale quale anticipazione sul prezzo di vendita.
5. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della caparra per beneficiare dell'offerta, comportano la decadenza del diritto di prelazione.
6. Gli immobili acquistati ai sensi del presente articolo, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto.

TITOLO III **“PROCEDURE DI VENDITA”**

Articolo 7 ***Procedure di vendita***

1. Il Dirigente dell'Ufficio competente adotta apposita determinazione con la quale approva la stima definitiva del bene, individua le procedure di vendita e, ove necessario, approva il bando di gara.
2. All'alienazione dei beni immobili si procede mediante:
 - a) procedura aperta, secondo le modalità di cui all'art.8;
 - b) procedura negoziata, preceduta da gara ufficiosa, nei casi di cui al successivo art.9;
 - c) procedura negoziata senza precedente gara ufficiosa nei casi di cui all'art.11
 - d) permuta nei casi di cui al successivo art. 12.
3. E' facoltà del Dirigente, ove si debba dare esecuzione ad un complesso programma di alienazione di beni ovvero alla procedura di vendita di beni di rilevante valore, ricorrere ad un servizio di assistenza tecnica specialistica il cui affidatario è individuato attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Articolo 8 ***Procedura aperta***

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede, di norma, mediante asta pubblica con i modi indicati dall'art.73, lett.a) o c) del R.D. 23 maggio 1924, n.827 con aggiudicazione soggetta ad offerte in aumento ai sensi del successivo art. 84 e ss. del medesimo Decreto.
2. Con unica procedura si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando è suddiviso per lotti e i concorrenti possono essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.
3. Per partecipare alla gara deve essere prodotta, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a base di gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fidejussione bancaria o assicurativa.
4. L'apertura delle buste, che avviene, di regola, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è effettuata, in seduta pubblica, da apposita Commissione di gara, nominata dal Dirigente competente e costituita dallo stesso in qualità di Presidente e da due dipendenti dell'Ente, di cui uno con funzioni di Segretario.
5. L'aggiudicazione provvisoria è pronunciata a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo a base d'asta.
6. Espletata la procedura di cui all'art. 84 e ss. del R.D. 23 maggio 1924, n.827, l'aggiudicazione definitiva è dichiarata con apposita determinazione del Dirigente dell'Ufficio competente. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Comune di Massa di Somma consegue dalla stipula del contratto.
7. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base di gara. Nell'eventualità che siano state presentate due offerte uguali si procede ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n.827.

8. La cauzione prodotta dall'aggiudicatario è trattenuta dal Comune di Massa di Somma quale acconto del prezzo di vendita, mentre a tutti gli altri partecipanti è restituita in sede di gara. A coloro che invece hanno partecipato ma non sono presenti all'espletamento dell'asta, la cauzione è restituita entro 15 giorni dalla conclusione della gara. La stessa è incamerata dal Comune di Massa di Somma qualora l'aggiudicatario non si presenti a stipulare il contratto di compravendita o non provveda alle incombenze di sua competenza (ad es. incarichi per eventuali frazionamenti, incarico al Notaio, ecc.) nei termini stabiliti.

Articolo 9

Procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa

1. Si procede alla vendita con il sistema della procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa nei seguenti casi:
 - alienazione di immobili di valore inferiore o uguale a € 30.000,00) per i quali sia dimostrato un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile (relitti, pertinenze stradali ecc.) o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.).
2. In tale ipotesi, l'alienazione avviene mediante procedura negoziata previa valutazione delle offerte acquisite dal Comune di Massa di Somma a seguito di Avviso di vendita. L'alienazione è disposta con determinazione del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio competente a favore del migliore offerente.
3. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art.6, posto a base delle offerte da presentare. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento viene data notizia della vendita e delle modalità di presentazione ed esame delle offerte mediante avviso pubblicato nelle forme indicate dal successivo art.14.
4. Per la cauzione e per lo svolgimento della gara si applica quanto stabilito nel precedente art.8

Articolo 10

Bando di gara

1. Il bando di gara, pubblicato con le modalità di cui all'art. 14, deve indicare:
 - a) l'Autorità che presiede alla gara, il luogo, il giorno e l'ora e le modalità di svolgimento della gara;
 - b) il bene o i beni oggetto della vendita;
 - c) il prezzo posto a base di gara;
 - d) i termini e le modalità per la presentazione delle offerte, le cauzioni da prestarsi, le modalità e il metodo di aggiudicazione, le modalità per il pagamento del prezzo definitivo;
 - e) il metodo di aggiudicazione;
 - f) la circostanza che l'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
 - g) che l'aggiudicazione avviene anche in presenza di una sola offerta valida pari o superiore al prezzo a base d'asta;
 - h) il responsabile del procedimento.

Articolo 11

Procedimento negoziato senza svolgimento di gara ufficiosa

1. E' ammessa la vendita, ad un valore non inferiore a quello di stima di cui al precedente art.5, attraverso un procedimento negoziato senza svolgimento di gara ufficiosa nelle seguenti ipotesi:

- a) alienazione di beni immobili a favore di Enti Pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse, al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune di Massa di Somma e degli altri Enti pubblici o ONLUS, e di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo del territorio;
- b) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati;
- c) in caso di aste andate deserte dopo due tentativi.

Articolo 12

Permuta

1. E' consentita la permuta tra immobili inseriti nel Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni del Comune di Massa di Somma ed immobili di proprietà di terzi, necessari per il raggiungimento di interessi e funzioni istituzionali dell'Amministrazione Comunale o connessi alla realizzazione di piani e progetti approvati dei competenti organi dell'ente.
2. Il valore degli immobili oggetto della permuta deve essere accertato con le modalità di cui al precedente articolo 6.
3. La ricorrenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, che legittimano la permuta e ne rendono economicamente conveniente la conclusione, deve essere motivatamente esposta nella determina dirigenziale che ne autorizza la stipula.
4. La permuta degli immobili può avvenire con conguaglio in denaro.

Articolo 13

Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato entro 2 mesi dal versamento dall'aggiudicazione definitiva.
2. Qualora per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine di cui al 1° comma, non viene dato corso alla alienazione e la caparra confirmatoria o la cauzione viene trattenuta nella misura intera a fini risarcitori, fatta salva la riserva di ulteriori richieste di risarcimento danni da parte del Comune di Massa di Somma.
3. Per gli immobili utilizzati da terzi, sino alla stipulazione del contratto di vendita, è dovuta la corresponsione del canone locativo o dell'indennità di occupazione.
4. Il prezzo di acquisto è corrisposto, contestualmente alla stipula, attraverso assegno circolare non trasferibile emesso a favore del Tesoriere del Comune di Massa di Somma.
5. Per gli immobili ad uso residenziale, quando la vendita avviene a favore del legittimo occupante ed il valore di stima del bene è superiore a euro 100.000,00, l'Amministrazione ha facoltà di prevedere nell'avviso d'asta il pagamento rateale maggiorato degli interessi a tasso

legale fino a un massimo di n. 24 rate mensili, a condizione che alla stipula del rogito sia versato un importo non inferiore al 40% dell'intero prezzo di acquisto. Il pagamento delle rate successive alla stipula dell'atto pubblico di compravendita deve essere garantito da idonea polizza bancaria o assicurativa. E' obbligatoria l'accensione di ipoteca sul bene trasferito a garanzia del pagamento delle rate non versate. A seguito del versamento delle rate, l'importo dell'ipoteca può essere ridotto proporzionalmente.

Articolo 14 ***Pubblicità***

1. Ai sensi dell'art.12 della Legge 127/97 sono garantite adeguate forme di pubblicità sia alle alienazioni tramite procedura aperta che alle alienazioni tramite procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa.
2. Gli atti delle procedure di vendita sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Massa di Somma ,fatte salve altre forme di promozione della vendita stabilite nella determina che indice la procedura.

Articolo 15 ***Spese tecniche e notarili***

1. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese tecniche (ivi compresi gli eventuali frazionamenti da eseguirsi ed eventuali aggiornamenti catastali) e notarili, relative alla stipula degli atti di trasferimento dei beni immobili oggetto della alienazione.
2. Qualora l'atto di compravendita non sia rogato dal Segretario Generale, la scelta dell'Ufficiale rogante spetta all'acquirente che informa il Comune di Massa di Somma dell'incarico affidato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. La stipula degli atti di trasferimento avviene, di norma, presso la sede del Comune di Massa di Somma.

TITOLO IV **“NORME FINALI”**

Articolo 16 ***Rinvio***

1.Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le normative in vigore in materia di alienazione ed acquisizione di beni immobili per Enti Pubblici.

Articolo 17 ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale per la durata di 15 giorni.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI.

L'Assessore alla Razionalizzazione sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che l'evoluzione normativa in materia di gestione patrimoniale, impone un ruolo strategico soprattutto al patrimonio disponibile, sia nel caso in cui sia finalizzato direttamente al perseguimento di finalità pubbliche, che nel caso in cui diventi lo strumento per fronteggiare minori disponibilità di risorse finanziarie;

CONSIDERATO che l'alienazione costituisce una modalità gestionale del patrimonio per la quale, si ravvisa l'esigenza di assicurare lo snellimento del procedimento di vendita e dei sistemi e criteri da utilizzarsi nel rispetto delle norme di legge;

CONVENUTO che le attuali esigenze di bilancio impongono tale scelta nel quadro di una gestione più dinamica del patrimonio immobiliare, allo scopo di pervenire ad un duplice risultato:

- Alienare i beni non produttivi o poco produttivi di reddito e reimpegnare parte delle somme introitate a favore del patrimonio da conservare e valorizzare;
- Destinare altra parte delle somme introitate per garantire standards adeguati di servizi, a fronte della contrazione delle risorse disponibili.

DATO ATTO in particolare che la proposta di regolamento allegata al presente atto, intende assicurare il rispetto del principio di redditività del patrimonio, pur tenendo conto, necessariamente, delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite, per cui il valore iniziale del bene da alienarsi sarà quello di mercato, determinato nella relazione di stima, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative coerenti con la natura del bene da valutare;

RITENUTO

- che i sistemi di vendita proposti assicurano altresì il rispetto dei criteri di economicità, e trasparenza e adeguate forme di pubblicità per l'alienazione del patrimonio di proprietà comunale;

- che per la vendita dei cespiti patrimoniali, per i quali sussista un dichiarato interesse culturale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 55 e 56 dello stesso, meglio conosciuto come decreto urbani, per cui è necessaria la preventiva acquisizione di un'autorizzazione alla vendita da parte del Ministero dei beni culturali;

- che ai sensi dell'art. 12 comma 2) della Legge n. 127 del 15.05.1997 le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare possono avvenire "...anche in deroga alle norme di cui alla legge 24.12.1908, n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con Regio Decreto 17.06.1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile;

- che ai sensi dell'art. 58 della legge 133/2008, all'art. 1, comma 1 prevede tra l'altro che i Comuni con delibera dell'organo di Governo individuano, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e che viene approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari allegato al Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che il Patrimonio del Comune di Massa di Somma, ricco e diversificato, è composto da beni di diversa natura tra fabbricati e terreni;

RITENUTO indispensabile dotare l'Ente di uno specifico regolamento distinto da quello dei contratti, che disciplini le procedure per l'alienazione di beni immobili;

VISTA la proposta di Regolamento redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e composta da n. 17 articoli in cui sono altresì evidenziati i rimandi a specifica norma vigente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Propone di

DELIBERARE

1) DI RICHIAMARE e CONFERMARE integralmente i contenuti della premessa, che vengono a costituire il punto 1 della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale per l'Alienazione dei Beni Comunali redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) DI DARE ATTO che, a seguito della presente approvazione, ogni procedimento di vendita dovrà esperirsi secondo i disposti regolamentari in esso contenuti;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi interessati.

5)-DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

li 25/10/2012

L'Assessore alla Razionalizzazione

(Madonna Gioacchino)